

---

## ACQUISIZIONE DATI TELEFONICI DELLE PERSONE SCOMPARSE: UN TESTO EQUILIBRATO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

È stata **approvata dalla Camera all'unanimità**, con 254 voti favorevoli, la proposta di legge contenente modifiche in materia di protezione dei dati personali, concernenti **l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita** e dell'integrità fisica del soggetto interessato, nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse.

**Il tema delle persone scomparse è un tema complesso e delicato.**

**Da un lato** c'è la preoccupazione di fronte ad un **fenomeno in crescita**, nel solo 2023 sono state presentate **oltre 29mila denunce** di scomparsa, con un incremento del 20,3 per cento rispetto all'anno precedente. Nel 2022 su 24.369 persone scomparse 12.199 non sono state ritrovate. A destare maggiore preoccupazione è il dato relativo ai minori, che rappresentano quasi il 75 per cento delle denunce registrate nel 2023. I dati storici ci dicono che analizzando gli anni dal 1974 al 2020, circa **64mila persone risultano ancora scomparse in Italia**.

**Dall'altro** c'è il **diritto alla privacy**, a cui si aggiunge il fenomeno delle persone che **scompaiono volontariamente** e rispetto alle quali deve essere garantito il diritto all'autodeterminazione.

In questo contesto, il disegno di legge introduce **due elementi**: la possibilità di **acquisire i dati di traffico telefonico e telematico anche fuori dall'ambito penale** a fini di **tutela della vita** e dell'integrità fisica della persona scomparsa (articolo 1); l'istituzione della **Giornata nazionale** dedicata alle persone scomparse, il 13 dicembre, per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza del fenomeno (articolo 2).

L'articolo 1 consente, infatti, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, l'acquisizione dei dati telefonici e telematici anche quando non vi sia un'indagine penale in corso, purché sussistano elementi concreti che facciano temere per la vita o l'incolumità della persona scomparsa.

L'obiettivo è quello di **migliorare la tempestività delle ricerche nelle primissime ore** successive alla scomparsa, quando ogni singolo minuto può essere decisivo.

“Tuttavia – come evidenziato da **Marco Lacarra** durante la [dichiarazione di voto finale](#) – è necessario **riflettere con attenzione su alcuni aspetti critici**. In primis, l'ampliamento del perimetro entro cui si possono acquisire i dati sensibili rischia di **entrare in pericolosa tensione con il principio del bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela**

**della privacy.** La proposta di legge, infatti, amplia, questa possibilità, senza però definire con sufficiente chiarezza limiti e condizioni applicative. Per esempio, nel testo in esame **non viene specificato l'intervallo temporale preciso per l'accesso ai tabulati**, né è richiesto che il decreto di autorizzazione da parte del pubblico ministero includa indicazioni dettagliate sulla durata e sulla **proporzionalità della misura**. Questo potrebbe creare margini di interpretazione troppo ampi, rischiando di compromettere i diritti fondamentali degli individui”.

Una parte delle **proposte avanzate dal PD sono comunque confluite nell'emendamento approvato** durante il dibattito alla Camera. L'emendamento ha **delimitato e precisato in maniera più puntuale le modalità** con le quali i dati possono essere acquisiti, stabilendo che, quando ricorrono **ragioni di urgenza** e vi è **fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per la vita** e l'integrità del soggetto interessato, **il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati** con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, al giudice. Il quale, nelle quarantotto ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. Negli stessi casi di urgenza e fondato timore, **prima dell'intervento del pubblico ministero, all'acquisizione dei dati provvedono i Questori, i Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo dei vigili del fuoco, i quali, nelle ventiquattro ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero**, che, se ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide della convalida con decreto motivato.

Anche per questo, in considerazione di **un maggiore equilibrio del testo**, il voto del Partito Democratico è stato alla fine favorevole.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori della proposta di iniziativa parlamentare “Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato nonché istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse” [AC 1074](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla II Commissione Giustizia.

## SINTESI DELL'ARTICOLATO

La proposta di legge, originariamente costituita da un unico articolo, a seguito delle **modifiche apportate in sede referente** consta ora di 2 articoli.

## DATI RELATIVI AL TRAFFICO TELEFONICO DELLE PERSONE SCOMPARSE (ART.1)

L'articolo 1 della proposta di legge, modificato in Commissione e poi durante il dibattito in Aula, interviene sull'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 (il c.d. **Codice della privacy**), al fine di prevedere la possibilità di **acquisire** i dati relativi al **traffico telefonico** e telematico qualora si renda necessaria **per** esigenze di **tutela della vita** e dell'integrità fisica del soggetto interessato.

Più nel dettaglio, **il comma 1, lett. a), inserisce** all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 **il comma 3-bis.1**, al fine di prevedere che, al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell'ambito di un procedimento penale, disciplinati dai commi 3 e 3-bis, **i dati relativi al traffico telefonico**, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta di cui ai commi 1 e 1-bis **possano essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari** per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato.

La modifica apportata al **comma 3-bis.1**, prima in Commissione e successivamente in Aula, è volta a ridefinire **il procedimento per l'acquisizione dei suddetti dati**:

- **previa autorizzazione rilasciata dal giudice** per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero del luogo in cui è stata denunciata la scomparsa;
- **quando ricorrono ragioni di urgenza** e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio **per la vita** e l'integrità del soggetto interessato, **il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati** con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque **non oltre le quarantotto ore, al giudice**. Il quale, nelle quarantotto ore successive decide sulla convalida con decreto motivato;
- negli stessi casi di urgenza e fondato timore, prima dell'intervento del pubblico ministero, **all'acquisizione dei dati provvedono i Questori**, i Comandanti provinciali dell'Arma dei **Carabinieri**, del Corpo della **Guardia di finanza** e del Corpo dei **vigili del fuoco**, i quali, **nelle ventiquattro ore successive**, trasmettono il **verbale al pubblico ministero**, che, se ricorrono i presupposti, richiede al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide della convalida con decreto motivato.

**Il comma 1, lett. b),** reca una modifica al comma 3-quater del medesimo art. 132 del Codice della privacy, volta a prevedere **che i dati acquisiti** in violazione del comma 3-bis.1 (oltre che, come previsto dal testo vigente, in violazione dei commi 3 e 3-bis) **non possano essere utilizzati**. A tal proposito, si evidenzia che **la non utilizzabilità** sancita dal comma 3-quater, riferendosi ai dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3-bis, avrebbe rilievo con riferimento **ai relativi procedimenti penali**, mentre nell'ipotesi di cui all'articolo 3- bis.1 tale acquisizione **non è funzionale ad un procedimento penale**.

In sede referente è stato altresì introdotto **il comma 2 all'articolo 1**, con cui viene modificata la legge n. 203 del 2012, che reca disposizioni per la ricerca delle persone scomparse. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 1 della citata legge n. 203 del 2012 è volto a **permettere**

**l'accesso agli archivi del Centro elaborazione dati** di cui all'art. 8 della legge n. 121 del 1981 **anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale** (in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 121 del 1981, che circoscrive l'accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati).

## **GIORNATA NAZIONALE DEDICATA ALLE PERSONE SCOMPARSE (ART. 2)**

Durante l'esame in Commissione, è stato infine aggiunto **l'articolo 2** che istituisce la **Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse**. Conseguentemente, è stato modificato anche il titolo della proposta di legge.

Tale giornata cade **il 13 dicembre** di ciascun anno ed ha come finalità la **sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema delle persone scomparse** e la promozione di iniziative di solidarietà e vicinanza alle loro famiglie.

La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, **né dalla stessa devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica: è infatti previsto che le amministrazioni competenti provvedano agli adempimenti che essa comporta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.